



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

PROVINCIA DI COSENZA

Ordinanza N. 1770 del 11/10/2021

PROPOSTA N.ro 1790 del Settore GIUNTA Ufficio UFFICIO DI GIUNTA

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI - REVOCA ORDINANZA N. 1654 DEL 28/09/2021 E CONSEGUENTE RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA CLASSE 5[^] SEZ. A DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO DEL PLESSO....

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario in atto connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologico da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 20201739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il DPCM del 16 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si

applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

VISTO, altresì, l'art. 2 del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che introduce disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, “**Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19**”;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute;

RICHIAMATE le vigenti Ordinanze Sindacali in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

RICHIAMATA, la propria Ordinanza N. 1654 del 28/09/2021, con cui è stata disposta la sospensione delle attività didattiche della classe 5[^] sez. A della scuola primaria di primo grado del plesso Monsignor de Angelis dell'Istituto comprensivo di Terranova da Sibari;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio comunale, a seguito di ripetuti accertamenti, screening con tamponi antigenici e verifiche da parte del Dipartimento dell'ASP, non hanno evidenziato aumenti di contagi, tali da pregiudicare la salute pubblica;

CHE alla data odierna, non esistono situazioni particolari da richiedere il mantenimento delle limitazioni, e che sono in corso ulteriori operazioni di monitoraggio e tracciamento dei casi che, permettono un più attento controllo della situazione;

CONSIDERATO che, tra i soggetti attualmente contagiati nel comune di Terranova da Sibari, non risultano alunni frequentanti la classe 5[^] sez. A, della scuola primaria di primo grado del plesso Monsignor de Angelis dell'Istituto comprensivo di Terranova da Sibari;

DATO ATTO, che sono stati effettuati, prima della ripresa delle attività didattiche, screening specifici con tamponi antigenici, per il personale scolastico, alunni e genitori della classe interessata con esito negativo per tutti, e si è proceduto alla sanificazione dei locali interessati alla frequenza degli alunni;

RICHIAMATI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";

ORDINA

LA REVOCA DELL'ORDINANZA N. 1654 del 28/09/2021, con cui è stata disposta la sospensione delle attività didattiche della classe 5[^] sez. A, della scuola primaria di primo grado del plesso Monsignor de Angelis dell'Istituto comprensivo di Terranova da Sibari;

AUTORIZZA

La ripresa delle attività didattiche della classe 5[^] sez. A, della scuola primaria di primo grado del plesso Monsignor de Angelis dell'Istituto comprensivo di Terranova da Sibari, **a partire da martedì 12 ottobre 2021.**

I N F O R M A

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

D I S P O N E

- L'immediata Esecutività del presente provvedimento;
- Di comunicare il presente atto, per quanto di competenza, alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari;
- Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:
 - a. alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;
 - b. all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
 - c. al Presidente della Giunta Regionale della Calabria;
 - d. ai Responsabili dei Settori Tecnico e Amministrativo;
 - e. all'Ufficio Polizia Municipale;
 - f. al Comando Stazione Carabinieri di Terranova da Sibari.

TERRANOVA DA SIBARI, lì 11/10/2021

Il Sindaco
LIRANGI LUIGI

